CAMERA DEI DEPUTATI N. 5226

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI WILMO

Presentata il 13 novembre 1990

Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli nazionali e delle federazioni nazionali professionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 giugno 1978, n. 292, prevede l'esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette. Secondo tale legge tutti i consigli professionali, di qualsiasi categoria, possono, a richiesta, usufruire della esazione tramite ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione.

In questo senso essi rientrano nel disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio centrale di riscossione dei tributi.

È del tutto evidente l'opportunità di tale sistema normativo nei confronti di enti pubblici non economici che, assai spesso, non sono di tali dimensioni o comunque non hanno sufficiente organizzazione per provvedere in proprio alla riscossione e alla raccolta di contributi dovuti per legge, che è necessaria ai loro fini istituzionali di carattere pubblicistico.

Nella stessa situazione si trovano, a loro volta, gli organi nazionali delle medesime categorie professionali e i consigli nazionali professionali, con l'unica differenza che i loro debitori non sono privati, o comunque soggetti iscritti agli albi, ma gli stessi consigli degli ordini o dei collegi locali che hanno provveduto alla raccolta dei contributi tra le persone fisiche.

In ogni caso, comunque, la natura pubblicistica degli enti, l'identità delle finalità pubblicistiche dei contributi, e la dizione dell'articolo 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, farebbero propendere

già per l'applicabilità della norma relativa ai consigli degli ordini e dei collegi locali anche agli organi nazionali professionali.

La lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 2, fa infatti esplicito riferimento ad enti pubblici non economici, quali, appunto, i consigli e le federazioni nazionali professionali.

In questo senso, per l'applicabilità della norma, e quindi per la possibilità di usufruire direttamente del servizio di esazione tramite ruoli affidati agli esattori, già si è pronunciato il Ministero delle finanze, Servizio centrale della riscossione, con nota 5 aprile 1990, protocollo n. 1/1015. Parimenti anche l'intendenza di finanza di Roma, con nota del 18 aprile 1990, n. 29419/90, ritenne la medesima interpretazione ministeriale.

L'inopportunità che su tale materia, così delicata, si costituiscano opinioni difformi rendendo incerta l'applicazione della legge, impone, però, un provvedimento normativo che, lungi dall'essere innovativo, può essere qualificabile come interpretativo del sistema di diritto preesistente.

Con l'unico articolo che viene presentato ogni organo nazionale delle diverse categorie professionali viene autorizzato ad utilizzare, se crede, il servizio di riscossione tramite esattore, ricevendone così l'evidente beneficio in termini organizzativi e di pianificazione economica.

Sempre per gli stessi fini organizzativi e di pianificazione economica si è ritenuto di specificare che l'esattore cui possono essere affidati i ruoli deve essere unico, e cioè quello avente sede in Roma, città che è anche sede, per legge, di tutti i consigli nazionali e di tutte le federazioni nazionali professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le tasse ed i contributi stabiliti con legge o con delibere dei competenti organismi di ciascuna categoria professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti ai consigli nazionali delle professioni o alle relative federazioni nazionali dai consigli degli ordini o dei collegi professionali, nonché da altri enti pubblici o privati, possono essere riscossi mediante ruoli affidati all'esattore delle imposte dirette, con sede in Roma, che ha competenza per tutto il territorio nazionale, con le modalità previste dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. L'esattore versa ai consigli nazionali e alle federazioni nazionali professionali le quote dei contributi ad essi spettanti.